Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 7 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 31

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 437.

LEGGE 5 gennaio 1928, n. 92.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 438.

LEGGE 12 gennaio 1928, n. 93.

Varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato col R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, dopo le parole: « Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina » si debbono aggiungere le seguenti: « e della Regia aeronautica ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 14 del suddetto testo unico, dopo le parole « Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione » si debbono aggiungere le seguenti: « e i comandanti delle zone aeree territoriali ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 15 del su citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali hanno facoltà di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti ».

Art. 4.

L'art. 28 del cennato testo unico è sostituito dal seguente:

« Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima e l'autorità militare aeronautica esercitino le facoltà di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

« Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina e alla Regia aeronautica sono determinati con accordi tra il Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica ».

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nel R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, approvante il testo unico delle leggi sulle requisizioni dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, colle disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 439.

LEGGE 15 gennaio 1928, n. 94.

Conversione in legge del R. decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva la convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località « Serpentara » (Roma).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva la convenzione stipulata il 24 novembre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica per l'impianto e l'esercizio di un aeroporto civile in località detta « Serpentara » presso Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 440.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 85.

Aggregazione di un corso di magistero per la preparazione didattica e pratica del personale insegnante delle scuole professionali femminili alla Scuola industriale femminile « Giorgina Saffi » di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, concernenti rispettivamente la legge e il regolamento nelle scuole industriali;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1074, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale femminile « Giorgina Saffi » in Forlì;
Vista la nota n. 17857 del 7 dicembre 1927 del Ministero della pubblica istruzione;
Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla Scuola industriale femminile « Giorgina Saffi » in Forlì, ordinata secondo il R. decreto 28 maggio 1925, numero 1074, è aggregato un corso di magistero per la preparazione didattica e pratica del personale insegnante delle scuole professionali femminili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 46. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 441.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 95.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto l'art. 100 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, che stabilisce norme per i nomi delle navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate;
Ritenendosi necessario provvedere ad una migliore coordinazione tra le norme in vigore nel Regno e quelle delle Colonie;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 100 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica è abrogato e sostituito con il seguente:

« E' vietato dare alle navi:

a) un nome già posseduto da altra nave dello stesso tipo ed appartenente alle stesse matricole;

b) un nome giudicato sconveniente dall'autorità marittima;

c) il nome dei Sovrani o Principi della Real Famiglia o di Sovrani esteri se non siasi preventivamente ottenuta la autorizzazione per il tramite del Ministero delle colonie;

d) un nome identico o somigliante a quello posseduto da altra nave appartenente a qualsiasi compartimento o

circoscrizione del Regno o delle Colonie, sempre che trattisi di nave di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

« I comandanti delle circoscrizioni marittime della Tripolitania e della Cirenaica prima di autorizzare l'assegnazione del nome alle navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate inscritte nelle rispettive matricole dovranno eseguire i necessari accertamenti presso il Ministero delle comunicazioni per il tramite di quello delle colonie ».

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

I nomi delle navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, inscritte nelle matricole delle circoscrizioni marittime della Tripolitania e della Cirenaica, che risultassero identici o somiglianti ai nomi di navi consimili inscritte nelle matricole di compartimenti del Regno, dovranno essere cambiati nel termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Trascorso inutilmente il termine indicato nell'art. 2, i comandanti delle circoscrizioni marittime della Tripolitania e della Cirenaica provvederanno di autorità ad imporre il cambiamento dei nomi a quelle navi inscritte nei rispettivi compartimenti che non l'avessero ancora eseguito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 54. — CASATI.

Numero di pubblicazione 442.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1928, n. 96.

Modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923, relativo alla costituzione del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto Commissariale 9 maggio 1924, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riflettente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, relativa al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare alcune modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli articoli 5 e 8 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, alle parole « generale capo del genio aeronautico » sono sostituite le seguenti: « tenente generale del genio aeronautico ».

Art. 2.

La suddivisione dei ruoli dell'Arma aeronautica e del Corpo del genio aeronautico in categorie è quella risultante secondo le esigenze di servizio attuali dagli articoli 3 e 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1018.

Qualora però nuove necessità tecniche o di impiego lo rendessero necessario, il Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze, potrà, entro i limiti degli organici in vigore, e per quanto riguarda le categorie dei ruoli specializzati, procedere con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, alla soppressione di una o più categorie o alla creazione di nuove categorie, dettando le norme occorrenti per la sistemazione del personale facente parte delle categorie da sopprimere o di quello che dovrà far parte di nuove categorie.

Art. 3.

I posti assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto del ruolo combattente dell'Arma aeronautica e quelli assegnati alle categorie ufficiali ingegneri edili, radioelettricisti e di armamento del Corpo del genio aeronautico che non potessero essere ricoperti per mancanza di personale esistente nei diversi gradi delle dette categorie, saranno devoluti rispettivamente alla categoria piloti di aeroplano e di idrovolante e alla categoria ufficiali ingegneri aeronautici.

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico assunti in servizio permanente col primo reclutamento indetto sulla base del decreto Commissariale 31 luglio 1923 che costituiva il Regio corpo del genio aeronautico e già assegnati alle caratteristiche « chimica e fisica, servizio fotografico e servizio aerologico » i quali, dalle competenti autorità incaricate di formulare il giudizio di avanzamento, non siano riconosciuti idonei al passaggio ad una delle categorie di cui all'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, continueranno transitoriamente a rimanere assegnati alle caratteristiche ad essi attribuite, percorrendo l'ulteriore carriera in relazione al numero dei posti assegnati a ciascuna delle caratteristiche predette dall'art. 5 del decreto Commissariale 9 maggio 1924, detraendo tale numero di posti da quelli stabiliti per la categoria ufficiali ingegneri aeronautici.

Art. 5.

La ripartizione degli ufficiali dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica tra i vari enti previsti dal R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è stabilita dal Ministero dell'aeronautica con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi con decreto Reale.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere ed a coordinare in testo unico le disposizioni comprese nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, introducendovi quelle modificazioni che risultassero necessarie ai fini del coordinamento stesso.

Art. 7.

Il progetto di decreto che approva il nuovo testo unico sarà sottoposto al parere del Consiglio di Stato e sarà emanato di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal 15 luglio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 66. — CASATI.

Numero di pubblicazione 443.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 59.

Fusione dell'Orfanotrofio di « San Filippo Neri », in Benevento, con quello della « SS. Annunziata » del Comune medesimo.

N. 59. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio di « San Filippo Neri », in Benevento, viene fuso in unico ente con l'Orfanotrofio della « SS. Annunziata » del Comune medesimo con la denominazione di « Orfanotrofi provinciali riuniti di San Filippo Neri e della SS. Annunziata », ed è approvato lo statuto organico del nuovo ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 444.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 65.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rovigo.

N. 65. R. decreto 8 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 445.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 66.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Padova.

N. 66. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 446.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2748.

Determinazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Seregno, della provincia di Milano, e di Broni, della provincia di Pavia, per il periodo dal 1° luglio 1926 al 31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visti i Regi decreti 3 e 18 aprile 1926, coi quali, a decorrere dal 1° luglio 1926, fu revocata l'autonomia scolastica già concessa al comune di Seregno, della provincia di Milano, ed al comune di Broni, della provincia di Pavia;

Veduto l'elenco dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti, alla stessa data del 1° luglio 1926, nei predetti Comuni: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che i comuni di Seregno, della provincia di Milano, e Broni, della provincia di Pavia, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 55. — CASATI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di MILANO.			
1	Seregno	39	800	31.200
	II. — Provincia di PAVIA.			
1	Broni	20	800	16.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 447.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2722.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Gargnano.

N. 2722. R. decreto 4 dicembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Gargnano viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità, con l'obbligo di destinare le rendite derivanti dal patrimonio stesso per il soccorso e l'assistenza dei malati poveri del Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 448.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2723.

Autorizzazione all'Istituto delle « Figlie di Gesù » in Carrara a contrarre un mutuo passivo ipotecario con la Cassa di risparmio di Lucca.

N. 2723. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto delle « Figlie di Gesù » in Carrara viene autorizzato a contrarre un mutuo passivo ipotecario con la Cassa di risparmio di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 gennaio 1928.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei ferrovieri dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 23 agosto 1926 con il quale è autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista dei ferrovieri dello Stato, ed è approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1927 con la quale la detta Associazione chiede che siano approvate alcune modificazioni al proprio statuto concordato con S. E. il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista;

Visto l'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei ferrovieri dello Stato, il cui testo viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei ferrovieri dello Stato.

Art. 1.

Fra i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è costituita l'Associazione nazionale fascista ferrovieri, con sede in Roma.

TITOLO I.

Scopi e finalità dell'Associazione.

Art. 2.

L'Associazione che ispira la propria azione ai principî fondamentali del Fascismo, si propone còmpiti morali, assistenziali e culturali.

Art. 3.

Nel campo morale l'Associazione cura la salda formazione di una coscienza fascista nei propri associati a mezzo di conferenze, di pubblicazioni e di ogni altra forma di propaganda atta a prospettare i grandi problemi nazionali.

Art. 4.

Nel campo dell'assistenza e previdenza sociale, l'Associazione provvede con partecipazione diretta a fiancheggiare e dare incremento alle opere del Dopolavoro e a tutte quelle altre iniziative assistenziali che abbiano per iscopo il miglioramento morale e materiale degli associati, assistendoli anche in tutti gli atti della loro vita professionale, e particolarmente con il patrocinio legale, in tutti i casi, per i quali ne sia riconosciuta l'opportunità dagli organismi responsabili centrali dell'Associazione stessa.

Art. 5.

L'Associazione comunica con l'Amministrazione esclusivamente a mezzo degli organismi responsabili autorizzati, persegue il fine di rendere note all'Amministrazione le aspirazioni del personale, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione.

Nel campo tecnico e culturale l'Associazione promuove altresì tutte quelle iniziative che tendono alla conoscenza perfetta dei problemi riguardanti il servizio ed il perfezionamento professionale degli associati.

Art. 6.

L'Associazione esplica il suo còmpito con proprie gerarchie le quali svolgono la loro opera con rispetto assoluto delle peculiari prerogative e delle gerarchie dell'Amministrazione.

TITOLO II.

Gli organismi dirigenti.

Art. 7.

L'Associazione è retta dalle seguenti autorità: segretario generale; Giunta esecutiva.

Art. 8.

Il segretario generale viene designato di autorità dal Segretario generale del P. N. F., e la sua nomina, dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni, è sottoposta alla approvazione del Capo del Governo.

Art. 9.

Il segretario generale procede previo nulla osta del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni, alla nomina della Giunta esecutiva, che sarà composta di non più di sette dipendenti dall'Amministrazione scelti fra le diverse categorie del personale.

Art. 10.

Il segretario generale provvede pure alla nomina del segretario amministrativo con funzioni di cassiere-economo.

Art. 11.

Il segretario generale, il segretario amministrativo e la Giunta esecutiva funzionano da Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Art. 12.

Il controllo sull'amministrazione e contabilità dell'Associazione è devoluto ad un Collegio di revisori di conti composto di tre membri effettivi e di due supplenti che saranno designati dal Segretario generale del Partito.

Art. 13.

Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede all'andamento generale dell'Associazione stessa, dirige gli uffici della segreteria generale, provvede alla nomina degli impiegati strettamente indispensabili per il loro funzionamento, sottopone alla Giunta esecutiva l'esame dei varî problemi interessanti l'Associazione chiedendone il parere consultivo, provvede infine, in unione alla Giunta esecutiva, al funzionamento dell'Associazione a seconda dei fini indicati all'art. 2 e seguenti.

Art. 14.

La Giunta esecutiva dà esecuzione pratica alle deliberazioni e alle disposizioni del segretario generale al quale segnalerà tutte le questioni generali e particolari che riguardano sia i servizi che il personale dell'Associazione.

I membri della Giunta esecutiva potranno essere designati dal segretario generale per speciali incarichi e per funzioni ispettive nel campo dell'Associazione.

TITOLO III.

Il Congresso nazionale.

Art. 15.

Il Congresso si convoca ogni due anni con i seguenti scopi:

1° esame del rendiconto morale e finanziario del segretario generale e della Giunta esecutiva;

2° esame delle questioni di carattere generale interessanti l'Associazione, intorno alle quali il segretario generale farà predisporre apposite relazioni scritte.

Art. 16.

Il Congresso è composto dei segretari politici delle Sezioni in regola col tesseramento.

Art. 17.

Il Congresso potrà essere convocato soltanto con la preventiva autorizzazione del segretario generale del Partito, di concerto col Ministero delle comunicazioni.

TITOLO IV.

Inquadramento associativo.

Art. 18.

L'Associazione ha carattere ed indirizzo unitario ed è costituita da Sezioni.

Art. 19.

Le Sezioni sono costituite là dove gli associati raggiungono il numero di 100, ed in casi eccezionali in numero minore previo consenso del segretario generale dell'Associazione.

Art. 20.

Gli agenti del gruppo A debbono di norma iscriversi nella Sezione della sede compartimentale.

Art. 21.

Le Sezioni avranno circoscrizione propria che verrà determinata dagli organismi centrali dell'Associazione. La loro costituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal segretario generale.

Art. 22.

Le Sezioni sono rette da un Direttorio composto al massimo di sette membri.

Art. 23.

Il segretario generale nomina i segretari sezionali che debbono attuare gli ordini degli organismi centrali.

Art. 24.

Il segretario sezionale deve scegliersi tra i soci della Sezione, iscritti al Partito Nazionale Fascista da almeno due anni, al massimo sette collaboratori, i quali, previa ratifica del segretario generale — che provvederà anche alla nomina del vice-segretario — costituiranno il Direttorio. Uno di tali membri è incaricato della segreteria amministrativa.

Art. 25.

Nessuna carica nè negli organismi centrali dell'Associazione nè in quelli periferici può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 26.

Il segretario generale, udita la Giunta esecutiva, ha facoltà di procedere allo scioglimento dei Direttorii e delle Sezioni, di nominare commissari straordinari per reggere le Sezioni disciolte e di convocare riunioni provinciali e regionali dei segretari sezionali.

Art. 27.

Il segretario generale provvederà nei primi mesi dell'anno al tesseramento dei soci attraverso le Sezioni con le modalità stabilite dal regolamento, nel quale sono pure stabiliti i contributi sociali.

Art. 28.

Possono appartenere all'Associazione nazionale fascista ferrovieri tutti i ferrovieri dello Esercizio di Stato in attività di servizio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per i soci dell'Associazione non può aver luogo se non previe favorevoli informazioni scritte dei dirigenti responsabili delle Sezioni, iscritti al Partito Fascista. I ferrovieri iscritti al Partito Fascista debbono iscriversi anche alla Associazione. I ferrovieri non iscritti al Partito Fascista, facendo domanda di iscrizione all'Associazione, dovranno esplicitamente dichiarare sul loro onore di non appartenere ad associazioni i cui fini siano in contrasto col Regime fascista.

TITOLO V.

Rapporti con le rappresentanze nazionali e provinciali del Partito Nazionale Fascista.

Art. 29.

Il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista controlla l'attività dell'Associazione nazionale ferrovieri. I segretari delle Federazioni fasciste provinciali nei riguardi dell'Associazione nazionale fascista ferrovieri devono limitarsi ad un'azione di controllo per quanto riguarda la disciplina e le decisioni di carattere politico.

Tutte le Sezioni dell'Associazione sono però alle dirette dipendenze del segretario generale dell'Associazione nazionale fascista ferrovieri.

Il segretari federali, qualora riconoscano la necessità di provvedimenti organizzativi, dovranno riferirne al Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, il quale a sua volta provvederà d'accordo col segretario generale dell'Associazione nazionale fascista ferrovieri, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso.

Nessun provvedimento nei riguardi delle Sezioni potrà essere preso se non dal segretario generale dell'Associazione nazionale fascista ferrovieri.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1928.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, concernente la franchigia doganale agli inchiostri da stampa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota aggiunta del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, alla voce 644, lettera *c*) della tariffa generale dei dazi doganali approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748;

Determina:

Art. 1.

I residui della distillazione di oli minerali altri destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari, per essere ammessi in franchigia doganale debbono possedere le seguenti caratteristiche:

a) devono avere un peso specifico a 15° non inferiore a 0.900;

b) devono essere neri, spessi e peciosi.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'esenzione da dazio deve essere scritta nella dichiarazione per importazione prescritta dall'art. 5 della legge doganale. Nella stessa dichiarazione de-

ve essere pure indicato il luogo nel quale i residui della distillazione degli oli minerali devono essere trasportati e depositati per essere poscia impiegati nella fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari.

Art. 3.

Chiunque detenga residui di oli minerali importati in esenzione da dazio per lo scopo suindicato è obbligato a tenere un registro di carico e scarico previamente vidimato dalla dogana competente per territorio nel quale, con riferimento alla rispettiva bolletta doganale di importazione ed al documento di spedizione col quale detti residui siangli pervenuti da parte di altri importatori o depositari, devono essere indicate tutte le quantità di detti residui a mano a mano importate o ricevute dall'interno; ed a scarico, le quantità di volta in volta impiegate nella fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari in relazione alle risultanze dei registri di lavorazione tenuti dalla fabbrica e che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti di finanza.

Art. 4.

Per accertare la regolare tenuta del registro di carico e scarico e l'effettiva destinazione dei residui di oli minerali ammessi in esenzione da dazio, i capi delle dogane competenti faranno eseguire apposite verificazioni presso i magazzini di deposito e presso le fabbriche d'inchiostri da stampa, neri, ordinari.

Art. 5.

Ove venga accertato l'impiego dei residui di che trattasi in usi diversi da quello della fabbricazione di inchiostri da stampa, neri, ordinari la ditta concessionaria dovrà pagare i diritti di confine sulle quantità di residui destinati a scopi diversi da quello per il quale la franchigia venne accordata senza pregiudizio delle penalità eventualmente applicabili a norma della legislazione in vigore.

Roma, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1928.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione alla Società anonima « Istituto fondiario di assicurazioni e riassicurazioni », in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 27 maggio 1927, con la quale la Società anonima « Istituto fondiario di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Genova ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Istituto fondiario di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Genova, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Matteo Gabrovsek fu Giovanni, nato a Trieste il 15 giugno 1899 e residente a Trieste, via Commerciale n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carpineti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Matteo Gabrovsek è ridotto in « Carpineti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elsa Gabrovsek nata Duttig di Davide, nata l'8 febbraio 1899, moglie;
2. Theo di Matteo, nato il 29 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Paolo Gallovich di Giuseppe, nato a Trieste il 7 dicembre 1890 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Paolo Gallovich è ridotto in « Galli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Gallovich nata Toneatti di Giacomo, nata il 24 febbraio 1894, moglie;
2. Berta di Giovanni Paolo, nata il 7 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Ghersinich fu Antonio, nata a Pedena (Istria) il 18 febbraio 1893 e residente a Muggia, Corso Vittorio Emanuele III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Gersinich è ridotto in « Ghersini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Dante Giaxich fu Michele, nato a Trieste il 23 settembre 1880 e residente a Trieste, salita Promontorio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Dante Giaxich è ridotto in « Giassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Blandina Giaxich nata Savorgnan di Beniamino, nata il 27 aprile 1884, moglie;
2. Aldo di Dante, nato il 15 luglio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elisa Fragiacomo vedova Grasser, nata a Pirano (Istria) il 28 febbraio 1879 e residente a Trieste, Servola 625, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elisa Fragiacomo vedova Grasser è ridotto in « Grassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mario fu Ferdinando, nato il 16 febbraio 1906, figlio;
2. Luigi fu Ferdinando, nato il 20 dicembre 1909, figlio;
3. Ricciotti fu Ferdinando, nato il 7 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vittoria Gregorich di Vittorio, nata a Trieste l'8 ottobre 1900 e residente a Trieste, via Molin Grande 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vittoria Gregorich è ridotto in « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gustinzhizh fu Vincenzo, nato a Trieste il 25 settembre 1896 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. Ponzana Sup. 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gustini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gustinzhizh è ridotto in « Gustini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Adele Gustinzhizh nata Cattaruzza di Arturo, nata il 19 aprile 1898, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Carmela Hencke fu Ernesto, nata a Trieste il 18 settembre 1888 e residente a Trieste, via Galileo Galilei 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Enchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Carmela Hencke è ridotto in « Enchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Celeste Hofmann fu Romeo, nata a Trieste il 12 aprile 1868 e residente a Torino, via Maria Cristina 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cortigiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Celeste Hofmann è ridotto in « Cortigiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Iaconcich fu Domenico, nato a Trieste il 24 novembre 1889 e residente a Trieste, via Canova 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giacomini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Iaconcich è ridotto in « Giacomini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Iaconcich nata Ambrosich di Giovanni, nata il 19 marzo 1892, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 27 maggio 1914, figlio;
3. Domenico di Mario, nato il 10 novembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gaetano Ielletich fu Giuseppe, nato a Rozzo (Istria) il 2 settembre 1872 e residente a Trieste, Cologna in Monte 261, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gelleti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaetano Ielletich è ridotto in « Gelleti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Ielletich nata Salamon di Venanzio, nata l'11 febbraio 1877, moglie;
2. Vittorio di Gaetano, nato il 7 luglio 1906, figlio;
3. Vitale di Gaetano, nato il 28 aprile 1905, figlio;
4. Ada di Gaetano, nata il 10 dicembre 1909, figlia;
5. Guerrino di Gaetano, nato il 7 giugno 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Ivancich di Antonio, nato a Trieste il 5 luglio 1900 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Ivancich è ridotto in « Vanni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Granatelli ved. Kenich fu Raffaele, nata a Trieste il 3 luglio 1854 e residente a Trieste, via D. Rossetti 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cheni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Granatelli ved. Kenich è ridotto in « Cheni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Kenich fu Luigi, nato a Trieste il 22 gennaio 1880 e residente a Trieste, via D. Rossetti 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cheni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quando all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Kenich è ridotto in « Cheni ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Kenich nata Cerovaz di Giuseppe, nata il 17 dicembre 1885, moglie;
2. Mario di Guido, nato il 28 settembre 1909, figlio;
3. Guido di Guido, nato il 23 luglio 1912, figlio;
4. Ettore di Guido, nato il 16 luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Kometer fu Emanuele, nato a Trieste il 29 agosto 1898 e residente a Trieste, via Tor San Piero 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Comotari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Costantino Kometer è ridotto in « Comotari ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kometer nata Lescovec di Francesco, nata il 10 marzo 1897, moglie;
2. Renata di Costantino, nata il 19 febbraio 1920, figlia;
3. Costantina di Costantino, nata il 7 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Kopac di Giuseppe, nato a Trieste il 10 marzo 1900 e residente a Trieste, via Settefontane 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coppa »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Kopac è ridotto in « Coppa ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Editta Kopac nata Marega di Raimondo, nata il 9 marzo 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Koslenzhar fu Francesco, nato a Trieste il 18 giugno 1865 e residente a Trieste, Barcola 554, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosenzari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Koslenzhar è ridotto in « Cosenzari ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vincenza Koslenzhar nata Zottmann fu Giovanni, nata il 30 gennaio 1858, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elda Kralj fu Giacomo, nato a Spalato il 4 maggio 1894 e residente a Trieste, via dei Gelsi 9, e diretta ad ottenere a termini del-

l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elda Kralj è ridotto in « Orali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Livia Kralj fu Giacomo, nata a Spalato il 15 agosto 1888 e residente a Trieste, via dei Gelsi 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Livia Kralj è ridotto in « Orali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mariano Kury fu Antonio, nato a Trieste il 20 settembre 1885 e residente a Trieste, via XXX Ottobre 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Curri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mariano Kury è ridotto in « Curri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eugenia Kury nata Seibold di Antonio, nata il 2 settembre 1881, moglie;
2. Ezio di Mariano, nato il 30 maggio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Trapani.

Con R. decreto 4 settembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1927, registro n. 8 Interno, foglio n. 158, il signor dott. Eugenio Scio è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Trapani, per il triennio 1927-1929 in sostituzione del sig. dott. Carmelo Solina, deceduto.

Nomina di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Lecce.

Con R. decreto 4 settembre 1927, registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1927, registro n. 8 Interno, foglio n. 158, il signor ing. Oronzo Pellegrino è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Lecce per il triennio 1927-1929 in sostituzione del sig. ing. Vittorio Alfieri, dimissionario.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 6 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.30	Belgrado	33.30
Svizzera	363.77	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.141	Albania (Franco oro)	365.80
Olanda	7.625	Norvegia	5.02
Spagna	322.12	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.635	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.515	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.05
Praga	56.10	Rendita 3,50 %	74.55
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.38	Rendita 3 % lordo	43.325
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	84 —
New York	18.911	Littorio 5 %	83.75
Dollaro Canadese	18.89	Obbligazioni Venezie 3,50	74.35
Oro	364.89		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilascerànno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	796283	Allegretti Leontina Maria Giovanna di Ernesto, nubile, domic. a Pinerolo (Torino) . . . . L.	700 —
»	314092	Gallo Ippolito Riccardo fu Filippo, domic. a Genova - vincolata. L.	350 —
3.50 %	33204	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Castano, provincia di Milano . . . . L.	241.50
»	777113	Falsetti Caterina fu Vincenzo, nubile, domic. a Portici (Napoli). L.	196 —
»	783996	Intestata come la precedente . . . . L.	290.50
»	804782	Biella Regina fu Cesare, ved. di Cassoni Agostino, Brambilla Cesare di Achille e Fraschini Alessandro o Alcibiade-Alessandro fu Antonio, quali eredi indivisi del fu Biella Giovanni fu Cesare, domic. a Milano . . . . L.	374.50
Consolidato 5 %	150778	Riccardi Pasquale di Vincenzo, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Lucera (Foggia) . . . . L.	50 —
»	107798	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Camerano Casasco (Alessandria) . . . . L.	630 —
»	122881	Intestata come la precedente L	5 —
»	167726	Intestata come la precedente . . . . L.	885 —
»	243608	Intestata come la precedente L	4740 —
3.50 %	600240	Prebenda parrocchiale di Camerano Casasco (Alessandria) . . L.	35 —
»	729892	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Camerano Casasco (Alessandria) . . . . L.	192.50
»	781727	Intestata come la precedente . . . . L.	301 —
»	30487	Confraternita dei Disciplinanti sotto il nome di Gesù eretta nell'Oratorio della Chiesa di S. Antonio in Camerano d'Asti (Alessandria) . . . . L.	3.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	299078	Beneficio parrocchiale di Camerano d'Asti (Alessandria) . . L.	28 —
»	87689	Chiesa parrocchiale di Camerano (Asti) . . . . . . L.	70 —
»	92167	Intestata come la precedente . . . . L.	63 —
»	93234	Compagnia del SS. Sacramento nella Chiesa parrocchiale di Camerano, ecc. . . . . L.	3.50
»	326487	Compagnia del Suffragio nella Chiesa parrocchiale di Camerano Casasco (Alessandria) . . . . L.	10.50
»	341445	Prebenda parrocchiale di Camerano Casasco (Alessandria), sotto il titolo di S. Lorenzo . . . . L.	14 —
3.50 % (1902)	12344	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo di Camerano Casasco (Alessandria) . . . . L.	10.50
»	37824	Compagnia del SS. Sacramento nella Chiesa parrocchiale di Camerano Casasco (Alessandria) . . . . »	3.50
3.50 %	337276	Opera Pia Scalaberni di Lugo (Ravenna) amministrata dai tre Parroci pro tempore della città di Lugo . . . . L.	280 —
Consolidato 5 %	65955 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Boldrini Regina fu Giacomo e fu Avanzi Teresa. L. per la proprietà: Pio Istituto pei figli della Provvidenza in Milano.	2.200 —
Cons. 5 % (vecchio)	918368 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole legittima di Masserano Carolina fu Clemente, moglie di Pasquale Domenico, domic. a Pinerolo (Torino) . L. per l'usufrutto: Masserano Carolina fu Clemente e la rendita stessa è vincolata per assicurare la devoluzione alla stessa usufruttuaria nel caso che essa raggiunga l'età di anni sessanta senza avere vivente prole legittima.	125 —
Consolidato 5 %	163695	Tavarone Filomena di Antonio, moglie di Del Vecchio Vincenzo, domic. a Castelnuovo di Conza (Salerno) . . . . . L.	925 —

Roma, 30 novembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 2, dal 9 al 15 gennaio 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Poncarale	B	—	2
Catanzaro (*a*)	Briatico	B	—	1
Id.	Filadelfia	B	—	1
Id.	Filogaso	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Zagarise	B	—	1
Chieti	Guardiagrele	B	—	1
Id.	Palmoli	O	—	1
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Cerignola	O	2	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Frosinone	Ceccano	O	1	—
Id.	Fiuggi	O	1	—
Id.	Giuliano di Roma	O	1	—
Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Mantova (*a*)	Pieve Coriano	O	1	—
Milano	Legnano	O	—	1
Napoli (*a*)	Gragnano	O	—	1
Novara	Cavaglio d'Agogna	O	—	1
Id.	Vicolungo	O	—	1
Palermo	Palermo	O	—	1
Pistoia	Pistoia	O	—	1
Roma (*a*)	Artena	O	1	—
Id.	Castel Madama	O	1	—
Id.	Pisoniano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Trento	Vigo di Fassa	B	—	1
Varese	Gorla Maggiore	B	1	—
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Laveno	B	1	—
Id.	Oggiona con S. Stef.	B	1	—
Venezia	Cavazuccherina	B	—	1
Vercelli	Casanuova Elvo	B	—	1
Vicenza	Posina	B	—	2
			19	23
	Carbonchio esantematico.			
Belluno	Ponte nelle Alpi	B	—	1
Bolzano	Planòl	B	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	B	—	1
Palermo	Castronovo	B	—	1
Potenza	S. Chirico Nuovo	B	1	—
	Segue Carbonchio esantematico.			
Reggio nell'Emilia (*a*)	Bibbiano	B	—	1
Roma (*a*)	Cerveteri	B	1	—
Id.	Monte S. Biagio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			4	6
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	4	—
Id.	Alice Bel Colle	B	1	—
Id.	Asti	B	—	2
Id.	Balzola	B	1	—
Id.	Bergamasco	B	—	1
Id.	Camerano Casasco	B	—	1
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	2
Id.	Castellazzo B.	B	2	1
Id.	Castelnuovo B.	B	—	1
Id.	Coazzolo	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	8	—
Id.	Felizzano	B	—	1
Id.	Frinco	B	2	1
Id.	Frugarolo	B	10	2
Id.	Grana	B	1	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Ovigliò	B	1	2
Id.	Ozzano	B	—	1
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Revigliasco	B	2	—
Id.	Sezzadi	B	1	—
Id.	Ticineto	B	1	—
Id.	Tonco	B	3	—
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	2	1
Aquila degli Abruzzi	Pescina	B	2	1
Bari delle Puglie	Corato	B	—	3
Id.	Trani	B	3	—
Bergamo	Adrara S. Martino	B	—	1
Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Bonate Sotto	B	—	2
Id.	Brembate Sopra	B	1	—
Id.	Costa di V. Imagna	B	1	—
Id.	Gaudino	B	1	1
Id.	Gazzaniga	B	3	—
Id.	Gorno	B	1	—
Id.	Gromo	B	1	—
Id.	Lurano	B	1	—
Id.	Martinengo	B	7	1
Id.	Pedrengo	B	—	2
Id.	Ponteranica	B	1	—
Id.	Ranica	B	—	1
Id.	Rocca del Colle	B	1	1
Id.	Scano al Brembo	B	1	—
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Vertova	B	6	—
Id.	Villa di Serio	B	4	2
Id.	Vilminore - Scalve	B	3	—
Bologna	Baricella	B	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bologna	Molinella	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	S. Agata Bolognese	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	1	4
Id.	Bolzano	B	3	—
Brescia	Borgo S. Giacomo	B	1	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	1
Id.	Lonato	B	2	1
Id.	Montichiari	B	1	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	—
Id.	Verolavecchia	B	1	—
Como	Cavargna	B	1	—
Id.	Colico	B	1	—
Id.	Contra	B	1	—
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Dongo	B	—	1
Id.	Lecco	B	—	2
Id.	Merone	B	—	1
Id.	Montevecchia	B	1	—
Id.	Perledo	B	—	1
Id.	Plessio	B	1	—
Id.	Valmadrera	B	2	—
Cremona	Cremona	B	1	—
Id.	Motta Baluffi	B	—	2
Cuneo	Corneliano d'Alba	B	1	—
Id.	Montà	B	—	1
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Ferrara	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	3	—
Id.	Portomaggiore	B	1	1
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Montelupo Fiorentino	B	1	—
Id.	Vinci	B	2	—
Forlì	Bagno di Romagna	B	1	—
Id.	Meldola	B	—	3
Genova	Arenzano	B	1	—
Id.	Crocefieschi	B	1	—
Id.	Genova	B	3	1
Imperia	Prelà	B	1	—
Lucca	Lucca	B	—	2
Mantova (a)	Porto Mantovano	B	2	1
Messina	Messina	B	—	1
Milano	Cassano d'Adda	B	—	3
Id.	Cornate	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	1
Id.	Vaprio d'Adda	B	—	1
Id.	Vernate	B	—	1
Modena (a)	Guiglia	B	3	—
Napoli (a)	Napoli	B	—	1
Novara	Boca	B	1	—
Parma (a)	Zibello	B	1	—
Pavia	Fossarmato	B	2	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	B	—	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	1	1
Id.	Vigolzone	B	—	1
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	1
Pisa	Pisa	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	2
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	—	1
Reggio nell'Emilia (a)	Guastalla	B	—	1
Id.	Luzzara	B	—	2
Id.	Montecchio	B	—	1
Id.	Reggiolo	B	—	5
Roma (a)	Affile	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Rovigo	Castelnovo Bariano	B	—	1
Savona	Albissola Superiore	B	1	—
Id.	Savona	B	1	—
Sondrio	Dubino	B	5	—
Id.	Mese	B	—	2
Torino	Casalborgese	B	1	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Forno Canavese	B	1	—
Id.	Giaveno	B	—	2
Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	S. Francesco	B	1	—
Id.	Valgioie	B	1	—
Trento	Bleggio Superiore	B	1	2
Id.	Cavedine	B	9	—
Id.	Giovo	B	—	2
Id.	Mezzocorona	B	1	—
Treviso	Ponzano Veneto	B	—	1
Trieste	Trieste	B	—	1
Varese	Agra	B	2	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Castelsofro	B	1	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Saronno	B	—	2
Vercelli	Borgo Vercelli	B	1	—
Id.	Trino	B	—	1
Id.	Vercelli	BS	2	—
Viterbo	Arlena di Castro	B	1	—
Id.	Sutri	BS	2	—
Id.	Vejano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	BS	2	—
			181	98

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	S	—	1
Benevento	Colle Sannita	S	—	2
Id.	S. Giorgio la Mont.	S	—	1
Bologna	Castelmaggiore	S	—	1
Foggia	S. Severo	S	2	—
Id.	Volturara Appula	S	1	2
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Modena (a)	Nonantola	S	—	1
Parma (a)	Langhirano	S	—	1
Id.	Soragna	S	1	—
Perugia	Monte S. Maria Tib.	S	4	1
Piacenza	Carpaneto	S	—	1
Id.	S. Giorgio	S	—	1
Pola	Buie	S	3	—
Id.	Grisignano	S	—	1
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Roma (a)	Roma	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.				
Roma	Tolfa	S	—	1
Siena (*a*)	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Sovicille	S	2	—
Siracusa (*a*)	Carlentini	S	1	—
Id.	Noto	S	—	1
Treviso	S. Pietro di Feletto	S	—	1
Trieste	Trieste	S	6	4
			26	20
Morva.				
Ferrara	Cento	E	—	1
Napoli (*a*)	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Torre del Greco	E	—	1
			9	2
Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	E	4	—
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	2	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	3	—
Id.	Moschiano	E	1	—
Id.	Pago del V. di Lauro	E	1	—
Id.	Pietradefasi	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	7	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Mascalucia	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Regalbuto	E	1	—
Firenze	Vinci	E	—	1
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Messina	Messina	E	1	1
Napoli (*a*)	Afragola	E	6	2
Id.	Napoli	E	8	2
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	Terzigno	E	6	—
Palermo	Palermo	E	10	4
Roma (*a*)	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	—	1
Id.	Montecorvino Rov.	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Farcino criptococcico.				
Salerno	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Roccapiemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	4	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	2	—
Id.	S. Mango Piemonte	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Scafati	E	3	—
			94	12
Rabbia.				
Ancona (*a*)	Ancona	Cn	—	3
Id.	Fabriano	O	—	1
Id.	Senigallia	Cn	—	1
Chieti	Chieti	Cn	—	2
Como	Mariano Comense	Cn	—	1
Id.	Novedrate	Cn	—	1
Lecce (*a*)	Carpignano	Cn	1	—
Macerata	Macerata	Cn	1	—
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Id.	Id.	Cn	1	—
Napoli (*a*)	Caserta	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	2
Padova (*a*)	Padova	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	6	4
Id.	Id.	Fl	1	1
			15	18
Rogna.				
Ancona (*a*)	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Cagnano	O	4	—
Id.	Cappodocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	—	2
Chieti	Castiglione Messer M.	O	—	32
Enna	Pietraperzia	E	1	—
Foggia	Faeto	O	2	—
Id.	Foggia	O	1	2
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Pesaro e Urbino	Pian di Meleto	O	1	—
Potenza	Avigliano	O	—	1
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	—	1
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Fiamignano	O	—	1
Id.	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Roccasinibalda	O	—	3
Roma (*a*)	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Salerno	Buccino	O	2	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Sutri	E	1	—
Id.	Tuscania	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			39	43
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	1	—
Roma (*a*)	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	Cp	2	—
			11	—
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Oricola	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	9	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Santerano in Colle	O	1	—
Benevento	Pietraroia	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	2	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Manfredonia	O	3	—
Id.	S. Marco la Catola	O	3	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Lucca	Capannori	O	1	—
Id.	Villa Basilica	O	1	—
Modena (*a*)	Lama Mocogno	O	1	—
Pisa	Vecchiano	O	1	1
Id.	Vicopisano	O	1	—
Pistoia	Pescia	O	2	—
Potenza	Senise	O	1	—
Roma (*a*)	Palestrina	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Eboli	O	2	—
Siena (*a*)	Casole d'Elsa	O	2	1
Viterbo	Acquapendente	O	1	—
			43	2
	Aborto epizootico.			
Aquila degli Abruzzi	Ortucchio	B	1	—
Bologna	Crevalcore	B	—	1
Modena (*a*)	Bastiglia	B	—	1
Id.	Fiorano	B	1	1
Id.	Formigine	B	—	1
	Segue Aborto epizootico.			
Modena (*a*)	Maranello	B	1	—
Id.	Nonantola	B	—	9
Id.	S. Prospero	B	—	2
Reggio nell'Emilia (*a*)	Cadelbosco Sopra	B	—	1
Id.	Campagnola	B	—	2
Id.	Cavriago	B	—	2
Id.	Novellara	B	—	4
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	S. Ilario d'Enza	B	—	2
			3	27
	Influenza del cavallo.			
Perugia	Foligno	E	1	—
	Peste aviaria.			
Firenze	Prato in Toscana	P	1	—
	Colera dei polli.			
Bari delle Puglie	Gravina	P	1	—
Benevento	Apice	P	—	6
Id.	S. Bartolomeo in G.	P	—	2
Parma (*a*)	Soragna	P	8	—
			9	8

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	37	42
Carbonchio sintomatico	8	10	10
Afta epizootica	40	159	279
Malattie infettive dei suini	16	25	46
Morva	2	4	11
Farcino criptococcico	11	45	106
Rabbia	8	14	33
Rogna	17	32	82
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	9	11
Vaiuolo ovino	15	26	45
Aborto epizootico	4	14	30
Influenza del cavallo	1	1	1
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	3	4	17

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.